



PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA LEGALITÀ E  
DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NELL'ATTIVITÀ DI BONIFICA DELLE DISCARICHE ABUSIVE  
LOCALIZZATE SUL TERRITORIO NAZIONALE DI CUI ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA  
DELL'UNIONE EUROPEA DEL 2 DICEMBRE 2014

TRA

LA SEZIONE REGIONALE DEL VENETO DELL'ALBO GESTORI AMBIENTALI  
IN PERSONA DEL PRESIDENTE MAURO ZAMPIERI  
CON SEDE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA ROVIGO,  
VIA FORTE MARGHERA 151, 30173 VENEZIA (VE)

E

UNIONCAMERE CAMERE VENETO  
IN PERSONA DEL PRESIDENTE MARIO POZZA  
CON SEDE IN VIA DELLE INDUSTRIE 19/D, 30175 VENEZIA - MARGHERA

E

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI  
ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL  
TERRITORIO NAZIONALE

IN PERSONA DEL COMMISSARIO, GEN. B. CC GIUSEPPE VADALÀ  
CON SEDE IN VIA CARDUCCI, 5 – 00187 ROMA

VISTI

---

GLI ARTICOLI 117, QUINTO COMMA, E 120, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, RELATIVI ALL'ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO DEL GOVERNO;

L'ARTICOLO 41 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 234, RELATIVO ALL'ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO DEL GOVERNO NEI CASI DI MANCATA ATTUAZIONE DI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA;

GLI ARTICOLI 196 E 199 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, CONTENENTE "NORME IN MATERIA AMBIENTALE";

ALTRESÌ, L'ARTICOLO 250 DEL CITATO DECRETO LEGISLATIVO N. 152 DEL 2006, CHE PREVEDE, TRA L'ALTRO, CHE "QUALORA I SOGGETTI RESPONSABILI DELLA CONTAMINAZIONE NON PROVVEDANO DIRETTAMENTE AGLI ADEMPIMENTI DISPOSTI DAL PRESENTE TITOLO OVVERO NON SIANO INDIVIDUABILI E NON PROVVEDANO NÉ IL PROPRIETARIO DEL SITO NÉ ALTRI SOGGETTI INTERESSATI, LE PROCEDURE E GLI INTERVENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 242 SONO REALIZZATI D'UFFICIO DAL COMUNE TERRITORIALMENTE COMPETENTE E, OVE QUESTO NON PROVVEDA, DALLA REGIONE, SECONDO L'ORDINE DI PROPRIETÀ FISSATO DAL PIANO REGIONALE PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE, AVVALENDOSI ANCHE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI, INDIVIDUATI AD ESITO DI APPOSITE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA";

LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA DEL 2 DICEMBRE 2014, NELLA CAUSA C-196/13, CON LA QUALE LA REPUBBLICA ITALIANA, NON AVENDO ADOTTATO TUTTE LE MISURE NECESSARIE A DARE ESECUZIONE ALLA SENTENZA DEL 26 APRILE 2007 NELLA CAUSA C-135/05, E VENENDO MENO AGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ARTICOLO 260, PARAGRAFO 1, DEL TFUE, È STATA CONDANNATA A VERSARE ALLA COMMISSIONE EUROPEA, A PARTIRE DAL GIORNO DELLA PRONUNCIA E FINO ALLA DATA DI ESECUZIONE DELLA CITATA SENTENZA C-135/05, UNA PENALITÀ SEMESTRALE CALCOLATA, PER IL PRIMO SEMESTRE, IN UN IMPORTO INIZIALE FISSATO IN EURO 42.800.000, DAL QUALE SARANNO DETRATTI EURO 400.000 PER CIASCUNA DISCARICA CONTENENTE RIFIUTI PERICOLOSI, ED EURO 200.000 PER OGNI ALTRA DISCARICA CONTENENTE RIFIUTI NON PERICOLOSI, MESSE A NORMA CONFORMEMENTE ALLA MEDESIMA SENTENZA;

LA DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ADOTTATA NELLA RIUNIONE DEL 24 DICEMBRE 2012, VISTATA E REGISTRATA DAI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO, CON LA QUALE IL GENERALE DI BRIGATA DEI CARABINIERI GIUSEPPE VADALÀ, È STATO NOMINATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 41, COMMA 2-BIS, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 234, COMMISSARIO STRAORDINARIO CON IL COMPITO DI REALIZZARE TUTTI GLI INTERVENTI NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO ALLA VIGENTE NORMATIVA DELLE DISCARICHE ABUSIVE SEGNALATE DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE;

---

CONSIDERATA LA NECESSITÀ DI IMPLEMENTARE L'ANALISI CONOSCITIVA DEI SINGOLI SITI E DEI FATTI AD ESSI CONNESSI, LA TRASPARENZA E LA REGOLARITÀ DELLE PROCEDURE DA ADOTTARE PER LE RELATIVE BONIFICHE, LA LEGALITÀ DEI CONTESTI IN CUI REALIZZARE TALI AZIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE, DOVE SONO LOCALIZZATI I SITI AFFIDATI ALL'AZIONE DEL COMMISSARIO DI GOVERNO;

CONSIDERATO CHE È ACCERTATO DA TEMPO DALLE NUMEROSE INCHIESTE GIUDIZIARIE, CHE IL SETTORE DEI RIFIUTI, DEI LAVORI E MOVIMENTI TERRA E DELLE CONNESSE BONIFICHE, È UNO DI QUELLI A MAGGIOR RISCHIO, CON PARTICOLARE CRITICITÀ NELLE REGIONI DEL SUD ITALIA, PER INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITÀ DI TIPO ASSOCIATIVO SEMPLICE E DI TIPO MAFIOSO;

CONSIDERATO QUINDI CHE PER CORRISPONDERE ALL'ESIGENZA DI ELEVATI STANDARD DI LEGALITÀ, RISULTA STRATEGICO E IMPRESCINDIBILE INSTAURARE, ANCHE ATTRAVERSO LO STRUMENTO SPECIFICO CONVENZIONALE, UNA FORMALE E FATTIVA COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI, PORTATRICI DI INTERESSI, FINALIZZATA A REALIZZARE ED AMPLIARE LO SVILUPPO DI TALI VALORI E ESIGENZE NELLA SOCIETÀ, ATTRAVERSO LO SCAMBIO DI ESPERIENZE E VALUTAZIONI COMPLESSIVE;

CONSIDERATA LA NECESSITÀ DI PROMUOVERE, INCENTIVARE E DIFFONDERE LE BUONE PRATICHE DI COLLABORAZIONE FRA GLI ORGANI ISTITUZIONALI, FINALIZZATE ALL'INNOVAZIONE, ALLE CONOSCENZE E ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO PER FORNIRE UN SERVIZIO ALLA COLLETTIVITÀ, ATTRAVERSO LA RESTITUZIONE AI CITTADINI DELLE PORZIONI DI TERRITORIO COMPROMESSE DALL'ERRATO UTILIZZO QUALI DISCARICHE NON CONFORMI E IRREGOLARI RISPETTO ALLA NORMATIVA EUROPEA E NAZIONALE, CHE POTRANNO FINALMENTE ESSERE RESTITUITE AI CITTADINI, RIQUALIFICATE E BONIFICATE;

VALUTATA LA CENTRALITÀ DELLA PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, DEL MIGLIORAMENTO DELLE CONOSCENZE DELLA TUTELA AMBIENTALE E DELLA LEGALITÀ IN AMBITO AMBIENTALE;

VISTA L'ISTITUZIONE FIN DAL 2013 DELL'UFFICIO UNICO AMBIENTE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO, CHE HA SEDE PRESSO LA CAMERA DI VENEZIA ROVIGO, DOVE HA SEDE ANCHE LA SEZIONE REGIONALE DEL VENETO DELL'ALBO GESTORI AMBIENTALI;

CONSIDERATO CHE AI SENSI DELLA LEGGE 580/1993 TRA I COMPITI ISTITUZIONALI DELLE CAMERE DI COMMERCIO VI SONO LE COMPETENZE IN MATERIA AMBIENTALE ATTRIBUITE DALLA NORMATIVA NONCHÉ IL SUPPORTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI;

RITENUTO CHE UN IMPEGNO DI UNIONCAMERE VENETO E DELLA SEZIONE REGIONALE DEL VENETO DELL'ALBO GESTORI AMBIENTALI POSSA ESSERE ATTUATO SIA NEL GARANTIRE LA TRASPARENZA DEL MERCATO DEGLI OPERATORI AMBIENTALI CHE LAVORANO NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI IN GENERALE E NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI BONIFICA IN PARTICOLARE, SIA NELLA PROMOZIONE DELLA CULTURA AMBIENTALE TRA GLI IMPRENDITORI DI OGGI E QUELLI DI DOMANI, AGENDO ANCHE VERSO IL MONDO DELLA SCUOLA, SÌ DA PREVENIRE FENOMENI DI GESTIONE ILLEGALE DI RIFIUTI CHE COMPORTINO L'ABBANDONO DEGLI STESSI E LA CREAZIONE DI DISCARICHE ABUSIVE;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**  
**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**ART. 1**

**PREMESSE**

1. LE PREMESSE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ACCORDO.

**ART. 2**

**OGGETTO DELL' ACCORDO**

1. IL PRESENTE ACCORDO HA LO SCOPO DI REALIZZARE UN' AZIONE INCISIVA E CONTINUATIVA DI COLLABORAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI COINVOLTI AL FINE DELLA SALVAGUARDIA DELL' AMBIENTE E DEL TERRITORIO, PER LA PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ NELL' ATTIVITÀ DI BONIFICA DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE DI CUI ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL' UNIONE EUROPEA DEL 2 DICEMBRE 2014 E PER L' IMPLEMENTAZIONE DELLA LEGALITÀ IN TALE SETTORE D' INTERVENTO.

2. LA COLLABORAZIONE È VOLTA AD OTTENERE UNA ELEVATA COLLABORAZIONE NELL' OPERATO CONGIUNTO DELLE ORGANIZZAZIONI SOTTOSCRITTRICI DEL PRESENTE PROTOCOLLO E, CONSEGUENTEMENTE, LA MAGGIORE EFFICACIA DELLE AZIONI INTRAPRESE IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI CITATI IN PREMESSA PER LA BONIFICA DEI SITI DI DISCARICA.

3. L' ACCORDO HA ALTRESÌ LA FINALITÀ DI PROMUOVERE LE MIGLIORI PRATICHE DI COLLABORAZIONE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELLE CONOSCENZE E ALLA TUTELA DELL' AMBIENTE E DEL TERRITORIO PER RESTITUIRE AI CITTADINI PORZIONI IMPORTANTI DI TERRITORIO NAZIONALE MANOMESSE PER ESSERE UTILIZZATI IN SITI DI DISCARICHE NON CONFORMI E OGGI RIQUALIFICATI E BONIFICATI;

4. L' ACCORDO INTENDE ANCHE PROMUOVERE LA LEGALITÀ E LA CULTURA AMBIENTALI, SIA VERSO IL MONDO IMPRENDITORILE CHE VERSO QUELLO SCOLASTICO, PER PROMUOVERE COMPORTAMENTI CONFORMI AL DETTATO LEGISLATIVO, CHE DISINCENTIVINO L' ABBANDONO DEI RIFIUTI E L' EVENTUALE CREAZIONE DI DISCARICHE ABUSIVE, CHE MINANO IL TERRITORIO E LA SAUTE DI CHI VI ABITA,

**ART. 3**

**IMPEGNI DELLE PARTI**

---



NELL'AMBITO DELLA COLLABORAZIONE PREVISTA DAL PRESENTE PROTOCOLLO LE PARTI PROVVEDERANNO:

- 1) ALLO SCAMBIO DI ESPERIENZE PER I TEMI DI CUI ALL'ART. 2, AL FINE DI OTTIMIZZARE LE RISPETTIVE AZIONI A DIFESA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E TERRITORIALE MANOMESSO E SOGGETTO A BONIFICA E PER MIGLIORARE E SVILUPPARE AZIONI DI LEGALITÀ PER I TERRITORI DA BONIFICARE;
- 2) ALLA CONDIVISIONE DELLE RISPETTIVE ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E DELLA LEGALITÀ;
- 3) ALLA REALIZZAZIONE DI STRUMENTI E ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE, EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUI TEMI DELLA LEGALITÀ, DELLA SICUREZZA AMBIENTALE, NELLE SCUOLE E NELLE UNIVERSITÀ;
- 4) AD ATTIVITÀ DI FORMAZIONE COMUNE.

#### ART. 4

##### IMPIEGO DELLE PARTI

NELL'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ IN OGGETTO, LA SEZIONE REGIONALE DEL VENETO E UNIONCAMERE DEL VENETO SI AVVARRANNO DI PROPRIO PERSONALE CHE OPERERÀ SOTTO LA DIREZIONE E LA RESPONSABILITÀ DEL SEGRETARIO E DEL PRESIDENTE, RISPETTIVAMENTE. LA SEZIONE REGIONALE, UNIONCAMERE VENETO E L'UFFICIO DEL COMMISSARIO AVRANNO CURA DI COORDINARE LE ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESENTE CONVENZIONE.

#### ART. 5

##### ONERI

DALLA STIPULA DEL PRESENTE PROTOCOLLO NON DERIVA ALCUN ONERE FINANZIARIO PER LE PARTI.

#### ART. 6

##### COPERTURA ASSICURATIVA

LE PARTI GARANTISCONO LA COPERTURA ASSICURATIVA DEL RISPETTIVO PERSONALE CHE, IN VIRTÙ DELLA PRESENTE CONVENZIONE, VERRÀ IMPIEGATO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ.

#### ART. 7

##### SUCCESSIVE ADESIONI E MODIFICHE

1. IL PRESENTE PROTOCOLLO POTRÀ ESSERE ESTESO AD ALTRE ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI O ENTI TERRITORIALI O ENTI PUBBLICI O ORGANIZZAZIONI CHE VORRANNO SOTTOSCRIVERLO IN

---

ADESIONE AI PRINCIPI IN ESSO CONTENUTI E ALLE FINALITÀ AFFERMATE, ADERENDO IN MODO FORMALE SUCCESSIVAMENTE ALLA SUA SOTTOSCRIZIONE.

2. LE NUOVE ADESIONI DI CUI AL COMMA 1 SONO FORMALIZZATE TRAMITE SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE PROTOCOLLO DA PARTE DEL NUOVO SOGGETTO, PREVIO CONSENSO UNANIME DI COLORO CHE LO HANNO GIÀ SOTTOSCRITTO MANIFESTABILE RECIPROCAMENTE ANCHE CON MODALITÀ DIGITALI.

3. EVENTUALI MODIFICHE AL PRESENTE PROTOCOLLO DOVRANNO ESSERE CONCORDATE TRA LE PARTI SOTTOSCRITTRICI ATTRAVERSO L'APPROVAZIONE E LA SOTTOSCRIZIONE DI UN SUCCESSIVO ATTO INTEGRATIVO.

#### ART. 8

#### VALIDITÀ

1. LA DURATA DEL PRESENTE PROTOCOLLO È DI VENTQUATTRO (24) MESI DALLA DATA DELLA SOTTOSCRIZIONE E PUÒ ESSERE RINNOVATA TRAMITE CONSENSO DI ENTRAMBE LE PARTI FINO ALLA CONCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ DI BONIFICA.


LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

TREVISO, li 26/11/2018

PER LA SEZIONE REGIONALE  
DEL VENETO  
ALBO GESTORI AMBIENTALI  
SIG. MAURO ZAMPIERI



PER UNIONCAMERE VENETO  
IL PRESIDENTE MARIO POZZA  
DELEGATO ALLA FIRMA  
DOTT. ROMANO TIOZZO



PER L'UFFICIO DEL COMMISSARIO  
IL COMMISSARIO  
GEN. B. CC GIUSEPPE VADALÀ

